



Comune di Capaccio



COMUNE DI CAPACCIO (SA)

SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI (CON ESCLUSIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA BIODEGRADABILE DA CUCINE E MENSE) E PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE IN LOC. VAROLATO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO AGGIORNAMENTO MAGGIO 2015



Sommario

ART. 1 – OGGETTO DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO	3
ART. 2 - CARATTERE DEI SERVIZI.....	5
ART. 3 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE	5
ART. 4 – VARIAZIONE DEI SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE.....	5
ART. 5. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.....	6
ART. 6 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	6
ART. 7 - INFRAZIONI E PENALITÀ	7
ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	8
ART. 9 – OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE	10
ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA.....	10
ART. 11 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE.....	11
ART. 12 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI DI LAVORO.....	12
ART. 13- SPESE CONTRATTUALI	13
ART. 14 - CESSIONE E SUBAPPALTO	13
ART. 15 - CONTROLLO E ORDINI DI SERVIZIO.....	14
ART. 16 – PAGAMENTI E TRACCIABILITA’	14
ART. 17 CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI.....	16
ART. 18 - CONTROVERSIE.....	16
ART. 19 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI.....	17
ART. 20 - REVISIONE DEL CANONE	17
ART. 21 – TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI.....	18
ART. 22 – CESSIONE DEI RIFIUTI.....	18
ART. 25 -PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI	19
ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	19
ART. 27 - EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO	20
ART. 28 – CLAUSOLA RISOLUTIVA.....	20



ART. 1 – OGGETTO DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

Il Comune di Capaccio intende affidare, nelle forme di cui al Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii. il servizio per il conferimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati e la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto di depurazione comunale in loc. Varolato, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto.

Rientrano nei servizi oggetto dell'appalto tutte le ulteriori attività gestionali sui rifiuti, successive alla fase di conferimento quali ad esempio selezione, vagliatura, pressatura, trasporto ad altri impianti, gestione e smaltimento dei sovvalli ecc.. i cui oneri sono ricompresi e remunerati nell'importo complessivo dell'appalto.

E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante, fino alla stipula contrattuale, di procedere all'annullamento della procedura di gara senza che i concorrenti possano accampare qualsiasi pretesa al riguardo, allorquando sopraggiungano superiori disposizioni di carattere normativo, nonché per motivi di pubblico interesse.

Costituiscono oggetto dell'appalto l'elenco dei servizi di seguito sinteticamente elencati:

- Conferimento, stoccaggio, recupero e/o smaltimento delle frazioni dei rifiuti solidi urbani e assimilati prodotti nell'ambito territoriale del Comune di Capaccio elencate nella tabella n. 1 di cui alla relazione tecnico-economica posta a base di gara ivi comprese tutte le eventuali attività gestionali successive alla fase di primo conferimento all'impianto;
- Gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto di depurazione in loc. Varolato comprensiva del noleggio dei cassoni scarrabili a tenuta finalizzati al deposito temporaneo dei rifiuti, il loro trasporto agli impianti e lo smaltimento dei relativi rifiuti (fanghi e vaglio).

L'importo su base annua del presente appalto è di € 825.388,46 (ottocentoventicinquemilatrecentottantotto/46), oltre I.V.A. come per legge, di cui 823.288,46 (ottocentoventitremiladuecentottantotto/46) soggetti a ribasso d'asta ed € 2.100,00 (duemilacento/00) quali oneri da rischio interferenze non soggetti a ribasso d'asta.

Tale importo è stato determinato sottraendo dai costi previsionali che dovrà sostenere il Comune per il conferimento delle tipologie di rifiuto poste a base di appalto, i ristori derivanti dai consorzi di filiera atteso che all'aggiudicatario dell'appalto saranno conferite, da parte del soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, le relative sub-deleghe così come espressamente previsto dall'art. 22 del presente CSA in conformità alle disposizioni del nuovo accordo quadro ANCI-CONAI. Tenuto conto che la durata del contratto è fissata in anni 5 (cinque) a partire dalla data di consegna del servizio risultante da apposito verbale, l'importo complessivo a base di gara su base quinquennale è pari ad € 4.126.942,30 (quattromilioncentoventiseimilanovecentoquarantadue/30) di cui € 4.116.442,30



(quattromilionicentosedicimilaquattrocentoquarantadue/30) soggetti a ribasso d'asta, ed € 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) per oneri da rischio interferenze non soggetti a ribasso d'asta.

Il quadro riepilogativo dei dati economici dell'appalto è il seguente:

Quadro economico dell'appalto	
Costo annuo dei conferimenti dei RSU e assimilati di cui alla tabella n. 2 della relazione tecnico-economica	€ 914.407,24
Costo annuo di gestione dei rifiuti prodotti dal depuratore di cui alla tabella n. 3 della relazione tecnico-economica	€ 118.886,98
Ricavi annui dai ristori dei consorzi di filiera di cui alla tabella n. 4 della relazione tecnico-economica	-€ 210.005,75
Totale costo annuo dell'appalto	€ 823.288,46
Oneri annui per l'eliminazione del rischio interferenze	€ 2.100,00
Importo annuo dell'appalto	€ 825.388,46

Importo quinquennale dell'appalto	€ 4.126.942,30
di cui per servizi soggetti a ribasso	€ 4.116.442,30
di cui per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.500,00

L'Amministrazione si riserva:

- 1) la facoltà prevista dall'art. 57 comma 5 lett. a) del Codice dei contratti, di affidare servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari all'esecuzione del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale nel rispetto delle condizioni di cui al richiamato articolo.
- 2) la facoltà di affidare, nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, i servizi oggetto del presente appalto per un'ulteriore annualità, all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, alle condizioni del contratto principale ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera b) del codice dei contratti non determinando, tale previsione, modifiche né sulle modalità di affidamento dell'appalto né sull'entità dei requisiti tecnici ed economici da richiedere ai concorrenti, né tantomeno sulla quantificazione del contributo all'Autorità di Vigilanza già predeterminato tenendo conto della suddetta previsione.



ART. 2 - CARATTERE DEI SERVIZI

I servizi, oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e non potranno essere sospesi o abbandonati salvo che per dimostrata “causa di forza maggiore”.

La Ditta Appaltatrice è tenuta all’osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti e future in materia, sia a livello nazionale che regionale, nonché del Regolamento Comunale che disciplina lo svolgimento del servizio. In caso di arbitrario abbandono, sospensione o mancato svolgimento dei servizi richiesti nel presente Capitolato, la Stazione Appaltante farà eseguire detti servizi ad altra Ditta Appaltatrice con il totale e completo recupero dell’onere sull’importo contrattuale.

ART. 3 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto in oggetto è affidato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. lgs. 163/2006.

Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86, 87 ed 88 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 ed art. 121 del D.P.R. n. 207/2010.

Si procederà all’aggiudicazione in presenza di una sola o due offerte valide ex art. 55, comma 4 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che, a seguito d’esame della Commissione aggiudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante, avrà presentato l’offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, tecnico e funzionale rispetto agli altri elementi di valutazione fissati dal bando e dal disciplinare di gara.

Le modalità la partecipazione alla gara, i termini delle offerte, la documentazione e le certificazioni di capacità tecnico – economica e finanziaria da presentare a cura degli operatori economici sono specificate dal disciplinare di gara.

Qualora allo scadere del contratto non siano state espletate le formalità relative alla nuova gara e conseguente affidamento del servizio, la Ditta Appaltatrice dovrà garantirne l’espletamento dei servizi fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante. Durante tale periodo di servizio, rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel Contratto e nel presente Capitolato.

ART. 4 – VARIAZIONE DEI SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE

Nella formulazione dell’offerta le Ditte Concorrenti, dovranno tenere conto che il Comune di Capaccio durante la vigenza del contratto, per esigenze sopravvenute e qualora l’Amministrazione Comunale lo



ritenga opportuno, potrà stabilire, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 311 del DPR 207/2010, modifiche quantitative o qualitative delle modalità di espletamento dei servizi comportanti una variazione del valore economico dell'appalto, in aumento o in diminuzione, fino alla concorrenza del 20% dell'originario importo contrattuale. La valorizzazione economica dei servizi eventualmente oggetto di variazione verrà stimata o in base ai costi unitari di riferimento così come computati nella relazione tecnico-economica redatta ai sensi dell'art. 279 comma 1 del DPR 207/2010.

ART. 5. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 6 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati: il presente Capitolato Speciale, compresi gli allegati;

- a) tutti i documenti ed elaborati redatti ai sensi dell'art. 279 comma 1 del DPR 207/2010;
- b) il DUVRI secondo quanto previsto dall'art. 279 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 e art. 26, comma 3, del D.L.vo 81/2008;
- c) le polizze di garanzia di cui all'art.9;

Fanno altresì parte del contratto, in quanto vincolanti e parte integrante e sostanziale del contratto, le relazioni tecnico-descrittive presentate dall'appaltatore in sede di offerta tecnica quali varianti migliorative del servizio.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:



- a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e smi;
- b) il D.P.R. n. 207 del 2010;
- c) il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.

ART. 7 - INFRAZIONI E PENALITÀ

Per la mancata o ritardata esecuzione di servizi previsti da obblighi contrattuali, di ordini di servizio, di disposizioni legislative o regolamentari, di ordinanze sindacali, saranno applicate a carico della Ditta Appaltatrice le seguenti penalità:

RIF.	INADEMPIENZA	IMPORTO IN EURO
P1	Per mancato servizio per un'intera giornata	€ 300,00 per ogni giorno di inadempienza
P2	Mancato rispetto della disponibilità degli automezzi e delle attrezzature, nei tempi e modi definiti dal capitolato.	Fino a un massimo di 500 € per inadempienza o 50 € per giorno di ritardo per attrezzatura o automezzo
P3	Per ogni altra inadempienza (violazione degli obblighi riportati all'art. 11 "Oneri ed obblighi a carico della Ditta Appaltatrice") o modalità esecutiva diversa da quella stabilita	250 € per giorno di ritardo e/o per ciascuna inadempienza. L'amministrazione si riserva di raddoppiare la sanzione dopo il secondo rilievo ufficiale;
P4	Inadeguato stato di conservazione degli automezzi	400,00 € per singola contestazione
P5	Mancata consegna di documentazione amministrativa – contabile (esempio report richiesti, formulari, MUD)	250,00 € per giorno di ritardo
P6	Altre inadempienze contrattuali non rientranti tra le precedenti	100,00 € per singola inadempienza

Le infrazioni anzidette dovranno essere accertate dal Comando di Polizia Municipale e/o dagli Uffici Comunali competenti che ne daranno comunicazione scritta alla Ditta Appaltatrice a mezzo fax, pec o racc. A/R. La Ditta, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà produrre le eventuali memorie giustificative o controdeduzioni in ordine all'inadempienza riscontrata.

Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, l'Amministrazione Comunale esprimerà il proprio giudizio, erogando, se del caso, una penalità come sopra determinata. Non si applicherà alcuna



penale per cause di forza maggiore, che comunque dovranno essere opportunamente documentate.

Entro le 48 ore successive alla comunicazione di disservizio, la Ditta dovrà dare trasmissione formale dell'avvenuto adempimento all'Amministrazione Comunale; in caso contrario si procederà con l'applicazione della penale di € 20,00 (venti) Euro per ogni mancata trasmissione di riscontro che potrà avvenire anche per via informatica (pec). L'applicazione della penalità non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione nei confronti della Ditta Appaltatrice per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali la Ditta rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze

Ferma restando l'applicazione delle penalità soprascritte, qualora la Ditta Appaltatrice non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dall'Amministrazione Comunale questa, a spese della Ditta stessa e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle ammende e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno, di norma, trattenute dal Comune sulla rata del canone in scadenza. Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Comune avrà diritto di rivalersi delle somme dovute gli sull'importo cauzionale. Pena la decadenza dell'appalto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni.

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

- a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento reiterato alle disposizioni riguardo ai tempi di esecuzione dei servizi o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;



- e) sospensione dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dell'esecuzione del contratto o dal R.U.P.;
- h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso all'impianto al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- i) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità finanziaria dei pagamenti, in applicazione del presente Capitolato speciale;
- l) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- m) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2010; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione del contratto, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
- n) reiterate violazioni di normative ambientali durante l'espletamento del servizio o in caso di perdita di autorizzazioni in materia ambientale necessarie per l'espletamento del servizio.

2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

- a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del contratto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;
- b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c) decadenza dei requisiti di iscrizione all'Albo Nazionale Gestione Rifiuti.

3. Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di



ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata. Eventuali danni o spese dirette o indirette derivanti alla Stazione Appaltante per inadempimento o comunque colpa della Ditta Appaltatrice, sono ad esclusivo carico di quest'ultimo. Risolto il contratto, la cauzione prestata dalla Ditta Appaltatrice sarà incamerata dalla Stazione Appaltante.

ART. 9 – OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

La Ditta Appaltatrice sarà responsabile verso il Comune di Capaccio (Sa) del buon andamento di tutti i servizi da essa assunti con il presente contratto. In particolare, la Ditta Appaltatrice è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato direttamente o indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature utilizzate durante l'espletamento del servizio nei confronti del Comune o di terzi, sollevando così l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità civile o penale. Per tutto quanto non coperto da società assicuratrici, la Ditta stessa risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Alla Ditta Aggiudicataria è fatto obbligo di depositare, prima della stipula del contratto, copia di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e prestatori di lavoro (R.C.O.), a copertura delle attività per le quali la Ditta Appaltatrice è regolarmente autorizzata dalle leggi vigenti, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, riguardanti i servizi descritti nel presente Capitolato. I massimali dovranno essere almeno di:

- a) R.C.T. € 1.500.000,00 = per sinistro
- b) R.C.O. € 1.500.000,00 = per sinistro

E' fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice di segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti rilevati nell'espletamento del servizio, che ne possano impedire il regolare svolgimento.

ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa affidataria, prima della stipula del contratto, dovrà costituire, a garanzia degli obblighi assunti, apposita cauzione, anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa regolarmente rilasciata da organismi bancari, assicurativi e finanziari sottoposti al controllo della Banca d'Italia come disposto dall'art. 109 del D.lgs n° 385 del 01/09/93, per un importo pari al 5% (cinqueper cento) dell'importo complessivo dell'appalto riferito all'intera durata del servizio (pari ad anni tre), con svincolo progressivo a scalare per ciascuna annualità di servizio già prestata. Detto importo è già ridotto del 50% in ragione della espressa previsione del possesso obbligatorio, da parte dei partecipanti, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. La cauzione dovrà avere



validità fino ai dodici mesi successivi alla scadenza del periodo contrattuale e si intenderà automaticamente svincolata solamente un anno dopo la cessazione dell'appalto senza necessità di provvedimento espresso da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione appaltante potrà avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per tutti i casi previsti nel presente capitolato ed in particolare per le spese da eseguirsi in danno a cura dell'ufficio. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'Autorità Giudiziaria.

La garanzia fidejussoria, pena la decadenza del contratto, deve essere tempestivamente reintegrata, al massimo entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, qualora, in corso d'opera essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti aggiuntivi, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

ART. 11 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

La Ditta Appaltatrice è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) Completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di impianti mezzi e attrezzature, nonché adozione di modalità esecutive idonee, disponendo di mezzi e di organico sufficienti, atte a garantire il puntuale e corretto svolgimento di tutti i servizi, secondo quanto previsto dal presente Capitolato speciale d'appalto;
- b) Tutti gli automezzi gli impianti necessari all'espletamento del servizio base dovranno essere in perfetto stato d'uso; per la durata dell'appalto tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati per i servizi saranno tenuti in perfetta efficienza, collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, sostituendo immediatamente quelli che, per usura, per avaria o per guasto, fossero deteriorati o malfunzionanti, o non utilizzabili, in modo tale da garantire sempre e comunque la regolare



esecuzione del servizio.

- c) la Ditta Appaltatrice dovrà inoltre indicare il nominativo di un responsabile, con recapito telefonico, cui il Comune potrà far riferimento per qualsiasi motivo e per gli interventi di pronta reperibilità, tutti i giorni 24 h/24h;
- d) comunicazione tempestiva e precisa sulle difficoltà incontrate nello svolgimento del servizio;
- e) comunicazione mensile al Comune dei dati relativi ai quantitativi dei rifiuti conferiti. A supporto di questi dati, opportunamente presentati in modo da renderne chiara l'interpretazione, verrà prodotta copia delle ricevute dei F.I.R., che attestino quantità e destinazione del rifiuto. In caso di inadempienza la Ditta sarà soggetta alle sanzioni previste all'art. 7 "Infrazioni e penalità";
- f) Garantire sempre e comunque il conferimento dei rifiuti oggetto di gara, che avverrà da parte della Ditta incaricata dal Comune al trasporto degli stessi, presso l'impianto o gli impianti di destinazione indicati dall'Appaltatore con continuità della gestione anche in caso di fermo-impianto o blocco delle uscite qualunque ne sia la causa;
- g) Costituisce altresì specifico obbligo contrattuale dei concorrenti e pertanto saranno posti a carico dell'aggiudicatario i compensi spettanti al raggruppamento temporaneo dei professionisti che ha provveduto all'elaborazione della documentazione tecnica ed economica posta a base di gara. I relativi oneri saranno pertanto trattenuti e portati in detrazione sul primo canone utile spettante all'aggiudicatario.

ART. 12 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI DI LAVORO

La Ditta Appaltatrice è tenuta all'esatta osservanza dei contratti collettivi di lavoro e di eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove verrà svolto il servizio, e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto. In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dall'Amministrazione Comunale o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune segnalerà l'inadempienza alla Ditta Appaltatrice e, se del caso, all'Ispettorato stesso. Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra la Ditta non può opporre eccezione all'Ente Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni.

La Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

La Ditta Appaltatrice è tenuta ad osservare le disposizioni emanate dalla ASL e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del



personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

Si precisa che le autorità competenti per le informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro sono le ASL, i Vigili del Fuoco e l'Ispettorato del Lavoro competenti per territorio.

ART. 13- SPESE CONTRATTUALI

Successivamente all'aggiudicazione definitiva si procederà alla stipula del contratto nella forma di atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario Generale. Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, accessorie e conseguenti, comprese quelle di bollo e di registro.

ART. 14 - CESSIONE E SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le parti di servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 - di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

Le Ditte partecipanti devono indicare in sede di offerta l'eventuale volontà di avvalersi del subappalto, specificando i servizi che intendono subappaltare, o specificare per quali servizi intendono stipulare convenzioni con cooperative sociali nel rispetto dei principi della legge n. 381/1991.

Le Ditte subappaltatrici dovranno essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge nella categoria relativa alla parte di servizio avuta in subappalto, nonché essere in possesso di tutti i requisiti indicati nell'art. 38 del D.Lgs. 163/06 fatte comunque salve le eventuali responsabilità previste dalla vigente



normativa antimafia.

L'eventuale affidamento di servizi in subappalto o cottimo non esonera in alcun modo l'Appaltatore dagli obblighi assunti con il presente Capitolato speciale d'appalto, poiché lo stesso resta comunque unico e solo responsabile, verso l'Amministrazione Comunale, del buon esito e della perfetta esecuzione dei servizi.

In ogni caso la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei servizi eseguiti dagli eventuali subappaltatori.

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

ART. 15 - CONTROLLO E ORDINI DI SERVIZIO

Ai sensi dell'articolo 119 del codice dei contratti, la stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell'articolo 300 del regolamento di cui al DPR 207/2010. Il direttore dell'esecuzione del contratto comunicherà direttamente alla Ditta Appaltatrice le disposizioni e gli ordini di servizio. Il Comune di Capaccio si riserva inoltre la facoltà di apportare variazioni, temporanee o definitive, nei limiti previsti nei precedenti articoli, alle modalità di esecuzione dei servizi oggetto della presente gara.

ART. 16 – PAGAMENTI E TRACCIABILITA'

I pagamenti dei canoni verranno effettuati con periodicità mensile alla Ditta Aggiudicataria a mezzo di bonifico bancario, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura mensile, posticipata intestata al Comune di Capaccio in ossequio al Decreto legislativo n. 192/2012, recante modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n.231, per l'integrale recepimento della direttiva 2001/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transizioni commerciali.

L'ammontare del corrispettivo da fatturare mensilmente sarà determinato moltiplicando i quantitativi di rifiuti effettivamente ricevuti dall'impianto per i costi unitari delle singole frazioni di cui alla tabella 02 della relazione tecnico-economica posta a base di gara, al netto del ribasso d'asta.

Il pagamento del corrispettivo mensile, così determinato, sarà effettuato in rate mensili uguali posticipate, previa produzione di fattura, la cui emissione sarà regolata dalle norme vigenti in materia di IVA, dietro



rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto al netto di eventuali trattenute per penalità irrogate ai sensi del presente capitolato previa verifica, a cura della stazione appaltante, della regolarità del D.U.R.C.

Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere rilasciato entro 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione della fattura al protocollo dell'Ente e la successiva liquidazione della stessa dovrà essere effettuata entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Con il corrispettivo che verrà versato alla Ditta Appaltatrice si intenderà compensato l'Appaltatore di qualsiasi spesa e competenza inerente lo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, indennità, risarcimenti.

Al fine di assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione del decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, di modifica della legge 13 agosto 2010, n. 136 la Ditta appaltatrice sarà tenuta a comunicare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la stazione appaltante (presenti e futuri), si avvarrà - fatte salve le eventuali modifiche successive - di uno o più conti correnti dedicati (indicandone puntualmente gli estremi identificativi). Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento in appalto:

- a) per pagamenti a favore dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 2;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 2, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione del contratto;

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti



diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP riferiti al presente appalto.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n 136 del 2010:

- a) la violazione delle prescrizioni di cui alla precedente lettera sub a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere sub b) e sub c), qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del presente Capitolato speciale.

I soggetti che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate.

In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART. 17 CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

ART. 18 - CONTROVERSIE

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240 del Codice dei Contratti, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. Il collegio arbitrale è composto da tre membri. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.

Il Presidente del collegio arbitrale è scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti



di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce, muniti di precisi requisiti di indipendenza, e comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico. Per quanto non espressamente previsto si applicano gli artt. 241 e seguenti del Codice dei Contratti.

ART. 19 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte della Ditta Appaltatrice equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di gestione dei rifiuti, del regolamento sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati del territorio del Comune di Capaccio, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi pubblici, in quanto applicabili.

In particolare, la Ditta Appaltatrice, all'atto della firma del contratto, dovrà specificatamente dichiarare per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del C.C., l'accettazione delle clausole, tutte, contenute nelle suddette disposizioni di legge, nei regolamenti, nel presente Capitolato, nel bando di gara e nelle norme integrative allo stesso.

ART. 20 - REVISIONE DEL CANONE

Il corrispettivo per l'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato, quale risulterà dal verbale di aggiudicazione della gara, è soggetto a revisione, con cadenza annuale, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/06. Il prezzo di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente Capitolato è fisso per il primo anno di servizio.

A partire dal secondo anno, qualora il meccanismo revisionale di cui all'art. 115 del D.Lgs. 163/06 non fosse ancora operativo, la percentuale di variazione da applicarsi al canone di aggiudicazione risulterà come media ponderata delle percentuali di variazione subite dai seguenti titoli, la cui incidenza è la seguente:

- Combustibili: 50% dell'ammontare del canone;
- Spese generali: 50% dell'ammontare del canone;

Le spese generali saranno riviste in base all'indice ISTAT sulle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.), in base ad apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti. La variazione ascrivibile al carburante sarà valutata in funzione del prezzo fissato dal C.I.P. e pubblicato sulla G.U.I. come da certificazione rilasciata dalla competente C.C.I.A.A.

La revisione dovrà essere apportata annualmente secondo le tempistiche di cui innanzi, fatta salva la



facoltà, a cura della Ditta Appaltatrice di presentare apposita istanza corredata dei documenti necessari al calcolo dell'aggiornamento del canone con indicazione, contestuale, dell'importo di revisione. La documentazione relativa alla revisione dovrà essere istruita e verificata, comunque entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione, e regolarmente approvata ovvero contestata per le quote parti ritenute non congrue. L'aggiornamento del canone e il pagamento dei maggiori oneri risultanti per il periodo pregresso sarà effettuato col primo rateo mensile in scadenza successivo al termine di cui sopra.

In caso di contestazione la richiesta darà luogo comunque all'aggiornamento del canone ed al pagamento dei maggiori oneri per titoli e per quantità non contestate.

ART. 21 – TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

I rifiuti raccolti, ad eccezione di quelli cimiteriali e di quelli prodotti nella gestione dell'impianto di depurazione che restano a carico dell'aggiudicatario, sono trasportati e conferiti agli impianti da parte di ditte terze autorizzate incaricate dal Comune.

Il gestore dell'impianto dovrà garantire lo scarico dei rifiuti presso l'impianto di destinazione a qualsiasi ora ed in qualsiasi giorno della settimana compresi i giorni festivi senza generare attese prolungate dei mezzi se non quelle strettamente necessarie legate all'operatività dei medesimi impianti. In caso contrario i costi connessi alle maggiori attese agli impianti di destinazione legate a difficoltà operative dei medesimi impianti saranno posti a carico dell'aggiudicatario e portati in detrazione sul pagamento del primo canone utile.

ART. 22 – CESSIONE DEI RIFIUTI

Per quanto riguarda il conferimento delle frazioni valorizzabili rientranti nei materiali soggetti all'accordo nazionale ANCI-CONAI, il soggetto aggiudicatario potrà beneficiare dei corrispettivi del CONAI, in quanto con la firma del contratto la Stazione Appaltante conferirà delega alla stipula delle convenzioni al soggetto gestore del servizio di raccolta il quale conferirà poi sub-delega al soggetto aggiudicatario dell'appalto in quanto soggetto che concorre alla gestione della filiera dei rifiuti di imballaggio il quale pertanto avrà diritto a percepire gli introiti. La delega e la sub-delega saranno redatte, a pena di nullità, in conformità all'Accordo Quadro ANCI-CONAI sottoscritto in data 01 aprile 2014 e dei relativi Allegati Tecnici e saranno comunicate, a cura del Comune e del soggetto delegante, al/ai Consorzio/i di filiera di volta in volta interessato/i a mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC). Anche eventuali altri contributi e/o i ricavi derivanti dalla cessione delle frazioni riciclabili e delle FMS (carta, plastica, vetro, legno, metalli) saranno interamente percepiti dal soggetto aggiudicatario



dell'appalto. Analogamente qualunque variazione tariffaria, in aumento o in diminuzione, nel periodo di vigenza dell'appalto per lo smaltimento/recupero di tutte le frazioni di rifiuti oggetto dell'appalto resterà ad esclusivo carico o vantaggio dell'Appaltatore trattandosi di fattispecie rientranti nell'alea di rischio imprenditoriale.

ART. 25 -PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Ai sensi Del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e dei relativi allegati allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili al servizio;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei servizi affidati;

L'appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

La Ditta Appaltatrice contestualmente alla stipula del contratto di appalto dovrà presentare alla Stazione Appaltante il piano di sicurezza redatto ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito D.Lgs. 81/08) e il documento unico per la valutazione del rischio (D.U.V.R.I).

L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Ai sensi dell'articolo 139 del D.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:



- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione del servizio;
- c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 27 - EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall'articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dall'articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e 245-quinquies, del Codice dei contratti.

ART. 28 – CLAUSOLA RISOLUTIVA

In considerazione di quanto espressamente previsto dall'art. 11 comma 6 della Legge Regionale n. 05 del 27/01/2014 ad oggetto "*Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania*" il presente appalto è aggiudicato sotto la condizione risolutiva alla data di conclusione della prima procedura di affidamento per l'intero ATO o STO e comunque nel rispetto di quanto previsto dal vigente quadro normativo in materia. Pertanto, il contratto sarà risolto anticipatamente qualora fosse istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito (art. 202 del D.Lgs. 152/06), il contratto potrà essere sciolto anticipatamente. In tal caso, l'Appaltatore non avrà diritto, a qualsiasi titolo, ad alcun risarcimento, ne' a compensi o indennizzi.

